



REPUBBLICA ITALIANA

IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI TREVISO

dott. Massimo Galli

sul ricorso ex articolo 700 c.p.c. depositato in data 31 luglio 2018 R.G.N. 1038-2018 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

- Parte ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento protocollo 0005973, datato 2 luglio 2018, con il quale il MIUR convenuto, ha disposto, in autotutela, l'annullamento della propria nota protocollo 5748 del 26 giugno 2018, con cui aveva disposto il trasferimento della ricorrente nell'ambito 0009 Sicilia, e contestualmente ha confermato l'assegnazione definitiva della stessa parte ricorrente per l'anno scolastico 2018-19 presso il CTP di Montebelluna sede di precedente titolarità.
- Sussiste l'apparenza del diritto costituita da difetto di motivazione poiché nel provvedimento impugnato si legge che l'annullamento è stato disposto in quanto la precedenza di cui all'articolo 23 comma 15 del contratto di mobilità, inizialmente riconosciuta, non doveva essere valutata in favore della ricorrente la quale (secondo l'amministrazione) la aveva erroneamente richiesta.
- Tale motivazione infatti non dà contezza delle ragioni in virtù delle quali il ministero inizialmente aveva riconosciuto la precedenza e in seguito la ha negata, poiché nessun riferimento ai presupposti del diritto di precedenza previsti dalla norma citata è rinvenibile nel provvedimento di autotutela. In questo provvedimento inoltre si fa riferimento ad una erronea richiesta nella domanda di mobilità inducendo il lettore a ritenere che sia stata la ricorrente ad invocare erroneamente la precedenza anche in questo caso però senza spiegare in cosa sarebbe consistito



l'errore atteso che parte ricorrente ribadisce la propria volontà di essere trasferita nella destinazione indicata nell'originaria domanda.

- Poiché anche nel provvedimento annullato in sede di autotutela non si fa alcun riferimento alle ragioni del riconoscimento della precedenza di cui all'articolo 23 comma 15 del contratto mobilità, i motivi dell'intervento in autotutela rimangono del tutto insondabili in palese violazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi e dei principi costituzionali di imparzialità opportunità e trasparenza dell'azione amministrativa e del diritto di difesa avverso le condotte illegittime della pubblica amministrazione.

- Il difetto di motivazione comporta l'invalidità del provvedimento sia lo si consideri sotto l'aspetto amministrativo, inducendo le note patologiche della violazione di legge e dell'eccesso di potere, sia lo si consideri sotto l'aspetto di atto di gestione del rapporto di lavoro avente natura privatistica poiché in questo caso l'amministrazione datrice di lavoro doveva rendere conto delle ragioni tecniche organizzative o di altro genere poste alla base del provvedimento.

- Trattandosi dell'annullamento in autotutela di precedente provvedimento di trasferimento l'amministrazione datrice di lavoro non potrebbe neppure invocare la facoltà di motivazione su richiesta che viene normalmente riconosciuta nell'ipotesi di trasferimento nell'ambito del rapporto di lavoro privatistico. L'esercizio del potere di autotutela infatti deve essere motivato contestualmente per la sua stessa natura di nuova valutazione di una situazione di fatto che era già stata oggetto di una precedente decisione che evidentemente si ritiene solo adesso illegittima.

- L'imminente scadenza del termine di decorrenza dell'efficacia del trasferimento (1 settembre 2018) unitamente all'apparenza della fondatezza del diritto azionato, giustifica un provvedimento, inaudita altera parte, di sospensione dell'efficacia dell'atto di autotutela ex articolo 669 sexies c.p.c.



P.Q.M.

- Il Tribunale di Treviso, in veste di Giudice del Lavoro, provvisoriamente decidendo , ogni diversa e/o contraria domanda e/o eccezione disattesa, assorbita ogni ulteriore questione non espressamente trattata, così provvede:

1. Sospende il provvedimento impugnato protocollo numero 0005973 emesso dal MIUR in data 2 luglio 2018, di annullamento in autotutela del trasferimento interprovinciale della ricorrente presso l'ambito Sicilia 009 e di conferma dell'assegnazione definitiva della stessa presso il CTP di Montebelluna.
2. Fissa per la comparizione delle parti in udienza del 13 settembre 2018 ad ore 11,20 con termine per la notifica fino al 30 agosto. 2018.
3. Dispone che la notifica avvenga anche mediante pubblicazione sul sito del MIUR in favore degli eventuali aventi diritto al trasferimento presso la destinazione di lavoro oggetto del provvedimento impugnato.

Treviso, li 1 agosto 2018

Il Giudice
dott. Massimo Galli

